



Comune di RODENGO SAIANO (BS)

## Statuto del Comune di Rodengo Saiano

Approvato con deliberazione consiliare n.28 del 26.09.2019

## **INDICE SISTEMATICO**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art.1-Definizione

Art.2-Territorio, Gonfalone e Stemma

Art.3-Pubblicità degli atti

Art.4-Finalità

Art.5-Principio di sussidiarietà

Art.6-Tutela della salute

Art.7-Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art.8-Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e dell'istruzione

Art.9-Assetto ed utilizzazione del territorio

Art.10-Partecipazione, decentramento e cooperazione

Art.11-Diritto di accesso e di informazione

Art.12-Servizi pubblici

### **TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO**

#### **Capo I - Il Consiglio Comunale**

Art.13-Funzionamento e durata in carica

Art.14-Presidenza del Consiglio Comunale

Art.15-Convocazione del Consiglio

Art.16-Adempimenti della prima seduta

Art.17-Attribuzioni del Consiglio

Art.18-Ordine del giorno

Art.19-Consegna dell'avviso di convocazione

Art.20-Numero legale per la validità delle sedute

Art.21-Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art.22-Delle votazioni

Art.23-Pubblicità delle sedute

Art.24-Il Consigliere anziano

Art.25-I gruppi consiliari

Art.26-Conferenza dei capigruppo

Art.27-Commissioni comunali

Art.28-II Consigliere Comunale

Art.29-Doveri del Consigliere

Art.30-Diritti dei Consiglieri

Art.31-Consiglieri delegati

Art.32-Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

Art.33-Dimissioni, surrogazione e supplenza del Consigliere

Art.34-Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

Art.35-Rimozione e sospensione di amministratori locali

Art.36-Tipologia dei controlli interni

Art.37-Regolamento interno

## **Capo II - La Giunta Comunale**

Art.38-Composizione della Giunta Comunale

Art.39-Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art.40-Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Art.41-Durata in carica e Sostituzione

Art.42-Revoca della Giunta Comunale

Art.43-Dimissioni e sostituzione del Sindaco

Art.44-Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Art.45-Attribuzioni della Giunta

Art.46-Pareri dei Responsabili dei servizi

Art.47-Adunanze e deliberazioni

## **Capo III - Il Sindaco**

Art.48-II Sindaco e le sue competenze

Art.49-Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale

Art.50-Mozione di sfiducia

Art.51-Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

## **TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Capo I - Istituti della partecipazione**

Art.52-Partecipazione dei cittadini

Art.53-Diritto di petizione

Art.54-Diritto d'iniziativa

### **Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo**

Art.55-Diritto di partecipazione al procedimento

Art.56-Comunicazione dell'avvio del procedimento

## **TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

### **Capo I - L'Amministrazione Comunale**

Art.57-Principi e criteri direttivi

Art.58-Criteri di massima e articolazione della struttura

Art.59-II Segretario comunale

Art.60-Funzioni di Vicesegretario comunale

Art.61-Attribuzione compiti ai Responsabili di Area

Art.62-Responsabilità

Art.63-Responsabilità verso il Comune

Art.64-Responsabilità verso terzi

Art.65-Responsabilità dei contabili

Art.66-Direzione della gestione amministrativa

Art.67-Responsabilità di settore

Art.68-I decreti e le determinazioni

Art.69-Sostituzioni

Art.70-Budget

Art.71-Responsabile del procedimento

Art.72-Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato

Art.73-Pareri sulle proposte di deliberazione e responsabilità

## **Capo II - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale, aziende speciali**

Art.74-Costituzione e partecipazione

Art.75-Amministrazione, vigilanza e controlli

Art.76-Personale

## **TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

Art.77-Ordinamento

Art.78-Demanio e patrimonio

Art.79-Beni patrimoniali disponibili

Art.80-Determinazioni a contrattare e relativa procedura

Art.81-Contabilità e bilancio

Art.82-Sanzioni amministrative pecuniarie, obbligo di ripristino

## **TITOLO VI - L'ATTIVITA' NORMATIVA**

Art.83-Ambiti di applicazione dei Regolamenti

Art.84-Procedimento di formazione dei Regolamenti

## **TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO**

Art.85-Modifiche dello Statuto

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

### **Articolo 1 - Definizione**

1. Il Comune di Rodengo Saiano è un ente locale autonomo che opera secondi i principi fissati dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dallo Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà.

### **Articolo 2 – Territorio, Gonfalone e Stemma**

1. Il Comune di Rodengo è parte integrante della Franciacorta ed il suo territorio confina con i Comuni di Ome, Monticelli Brusati, Gussago, Castegnato, Paderno Franciacorta e Passirano.
2. La sede principale degli organi comunali è ubicata presso il Palazzo Civico in Piazza Vighenzi, n. 1. Il Comune, inoltre, può istituire ulteriori uffici decentrati e di rappresentanza sul territorio.
3. Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono in edificio comunale aperto al pubblico indicato dalla missiva di convocazione dello stesso. In casi dettati da particolari esigenze, esso può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede abituale.
4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, approvati con Decreto del Presidente della Repubblica e controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 1987, registrati nel Registro araldico di Stato, conformi ai bozzetti originali depositati presso l'ufficio del Sindaco e così identificati:
  - lo **STEMMA** è costituito da un troncato: nel primo, d'argento, alla croce d'azzurro; nel secondo, d'azzurro, alle lettere maiuscole R e S, poste in fasce, d'argento. Ornamenti esteriori da Comune.
  - il **GONFALONE** è costituito da un drappo troncato d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto nei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
5. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

### **Articolo 3 - Pubblicità degli atti**

1. Ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, e del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con L. 26 febbraio 2010, n. 25, risulta istituito l'albo pretorio on line sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che siano soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio on line, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono dettate dalla vigente normativa in materia.

#### **Articolo 4 - Finalità**

1. Il Comune tutela i valori della vita, della libertà e della ricerca della felicità e si ispira all'eredità culturale, religiosa e umanistica dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto.

2. Realizza le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione; rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità; ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della collettività.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia.

4. Provvede ad acquisire l'apporto dei cittadini nelle loro varie espressioni sociali.

5. Conformata la propria azione ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra le persone.

6. Investe mezzi propri per la promozione turistica del proprio territorio nell'ambito della significativa risonanza internazionale della Franciacorta.

#### **Articolo 5 - Principio di sussidiarietà**

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo e di gestione del Comune assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del presente Statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

3. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per la loro autonoma iniziativa, attività d'interesse generale, di competenza comunale. A tal fine presentano all'amministrazione comunale, con le modalità stabilite da apposite disposizioni, proposte progettuali per l'esercizio di dette attività e l'effettuazione di iniziative specifiche.

#### **Articolo 6 - Tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, agli individui in condizioni di vulnerabilità, ai minori, agli inabili ed invalidi.

#### **Articolo 7 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Attesa l'importanza del Comune per peculiarità geografica e per presenza di significative vestigia storico-monumentali può essere richiesta al Presidente della Repubblica l'attribuzione del titolo di "città".

#### **Articolo 8 - Promozione dei beni culturali, dello sport, del tempo libero e dell'istruzione**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio e dell'identità culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo.

3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 8 e successive modificazioni.

4. Il Comune, inoltre, riconosce il valore fondamentale della formazione scolastica, facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico e può favorire la prosecuzione degli studi mediante l'assegnazione di provvidenze economiche agli studenti meritevoli.

#### **Articolo 9 - Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, può agevolare l'acquisto della prima casa da parte delle famiglie residenti che non hanno sufficienti mezzi propri.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e, ove necessario, turistiche, stipulando all'uopo convenzioni con i Comuni limitrofi.

5. Può predisporre, nell'ambito di un più ampio coordinamento, idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

#### **Articolo 10 - Partecipazione, decentramento e cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 8.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei per la circolazione delle conoscenze e delle informazioni, anche con il mezzo della carta stampata.



3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con gli altri Enti.

### **Articolo 11 - Diritto di accesso e di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, nonché gli interessi del Comune.

2. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti. Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

### **Articolo 12 - Servizi pubblici**

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizioni, cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini speculativi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. Con esclusivo riferimento all'istituzione di cui al punto e), nell'organo amministrativo della stessa, a garanzia del maggior potere di vigilanza da parte del Comune, possono essere designati anche soggetti che rivestono funzione di Amministratore comunale, escludendo espressamente la sussistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 16 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni.

## **TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO**

### **CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Articolo 13 - Funzionamento e durata in carica**

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento dove sono previste in particolare le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari possono essere fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento di cui al comma 2 il Consiglio può disciplinare la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
7. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
8. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
9. In occasione delle riunioni di Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della L. 5 febbraio 1998, n. 22, del D.P.R. 7 aprile 2000, n.121, e del D.P.C.M. 14 aprile 2006.

#### **Articolo 14 - Presidenza del Consiglio comunale**

1. Nella sua prima seduta il Consiglio neo eletto è convocato e presieduto dal Sindaco. In tale adunanza, ovvero in successive adunanze, l'assemblea può deliberare l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 39: in tal caso, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ha luogo a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco; nel caso in cui nessun consigliere abbia ottenuto il quorum di cui sopra, il Presidente del Consiglio Comunale è eletto in seconda votazione con la maggioranza assoluta dei membri assegnati compreso il Sindaco; nel caso in cui nessuno abbia ottenuto nemmeno tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto quello che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. Nelle sedute successive il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio ed è tenuto a riunirlo in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Ove non sia deliberata l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ne mantiene le prerogative il Sindaco.
6. Una volta deliberata l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, in caso di sua assenza o indisponibilità, ne esercita le prerogative il Consigliere Anziano.

### **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie o urgenti secondo previsione regolamentare.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
  - a) su richiesta del Sindaco;
  - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - c) su richiesta di due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, in caso di mozione di sfiducia. In questo caso la convocazione non può avvenire prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione.
3. Nel caso di cui alla lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo il Consiglio, previa diffida, è convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dal Prefetto.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce altresì, previa diffida, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.
6. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'organo consiliare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio stesso adotta la relativa delibera.

### **Articolo 16 - Adempimenti della prima seduta**

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Inoltre il Consiglio nella sua prima seduta prende atto della nomina degli Assessori e del Vicesindaco, nonché del giuramento del Sindaco e delibera sulla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

### **Articolo 17 - Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti con esclusione del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione e istituzione di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti, alienazioni immobiliari e relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni laddove ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Può in ogni momento verificare ed adeguare le linee programmatiche della Giunta.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **Articolo 18 - Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è riportato nell'avviso di convocazione dell'adunanza, secondo norme regolamentari.

### **Articolo 19 - Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, viene pubblicato all'albo pretorio on line e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei singoli consiglieri, o con altro mezzo idoneo, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
- c) almeno 3 (tre) giorni interi e liberi, festivi esclusi, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile, in ordine al computo dei giorni.

### **Articolo 20 - Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

### **Articolo 21 - Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle;

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

### **Articolo 22 - Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

### **Articolo 23 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

### **Articolo 24 - Il Consigliere anziano**

1. E' Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, sommando i voti di lista con quelli di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.

### **Articolo 25 - I gruppi consiliari**

1. La disciplina regolante i gruppi consiliari è demandata ad apposite norme regolamentari.

### **Articolo 26 - Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo di colui che ha le prerogative di Presidenza del Consiglio Comunale. Essa esercita le funzioni ad essa attribuite dal regolamento.

### **Articolo 27 - Commissioni Comunali**

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti nei casi previsti dall'ordinamento giuridico.
2. Possono essere costituite delle Commissioni comunali facoltative e libere, la cui formazione e regolamentazione è demandata a specifico atto della Giunta.

### **Articolo 28 - Il Consigliere Comunale**

1. L'elezione dei Consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. Ogni lista di candidati alla carica di Consigliere comunale comprenderà un numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.
2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera cittadinanza senza vincolo di mandato.

### **Articolo 29 - Doveri del Consigliere**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, senza distinzione fra ordinarie e straordinarie, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e ascoltate le giustificazioni addotte dal medesimo.

### **Articolo 30 - Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità previste e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

### **Articolo 31 - Consiglieri delegati**

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri comunali incarichi con funzioni istruttorie, per progetti specifici e mirati, correlati agli obiettivi da raggiungere.

### **Articolo 32 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare**

1. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alla minoranza.

2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

### **Articolo 33 - Dimissioni, surrogazione e supplenza del Consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, oppure per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle

funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

### **Articolo 34 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno:

a - quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b - quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

-impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

-dimissioni del Sindaco;

-cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

- riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.

c - quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Il provvedimento sostitutivo è l'atto iniziale della procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.



### **Articolo 35 - Rimozione e sospensione di amministratori locali**

1. Con decreto del Ministero dell'Interno il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 58 e 59.

### **Articolo 36 - Tipologia dei controlli interni**

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa individuano strumenti e metodologie volte a:
  - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile le legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
  - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3 comma 1 ed art. 14 e successive modificazione ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui al D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, art. 1 comma 2.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione d'intesa con le province sono costituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nella materie di pertinenza.

### **Articolo 37 - Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

## **CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE**

### **Articolo 38 - Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e dagli assessori, il cui numero massimo consentito è determinato dalla normativa vigente.
2. La composizione della giunta deve garantire la presenza paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico, quale soglia minima per ciascun sesso nella Giunta comunale, come stabilito dal comma 137 Legge n.56 del 7 aprile 2014.
3. E' attribuita ad un assessore la carica di Vicesindaco.

### **Articolo 39 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio Comunale ed entra nel pieno delle sue funzioni con la proclamazione degli eletti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. La Giunta entra nel pieno delle sue funzioni appena nominata.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori laddove venga meno il rapporto fiduciario, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco può scegliere gli Assessori anche tra persone non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 60 e 63.

### **Articolo 40 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. Il candidato, che si trova nella situazione di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 61 e che rimuove tale situazione prima della convalida dell'elezione o anche dopo la contestazione, evita la decadenza.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, fratelli, coniugi, affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
3. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri si applica l'esimente di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 67.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

### **Articolo 41 - Durata in carica e Sostituzione**

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni od incarica un altro Assessore. In questo caso ne dovrà dare comunicazione al Consiglio.

### **Articolo 42 - Revoca della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale è espressione del rapporto fiduciario col Sindaco e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina di un Commissario.
6. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### **Articolo 43 - Dimissioni e sostituzione del Sindaco**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio; la Giunta fino a revoca coincidente con la nomina della nuova Giunta da parte del Sindaco neo-eletto. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco che assume il titolo di reggente.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nei casi previsti dalla legge il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

#### **Articolo 44 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 7, la decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale stessa, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

### **Articolo 45 - Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Approva il P.E.G., i progetti preliminari delle opere pubbliche e quelli definitivi ed esecutivi se nel progetto preliminare non siano stati indicati i termini per procedere e le risorse da utilizzare, nonché le perizie di variante, che comportano una maggiore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico o che causino una alterazione della sostanza del progetto.
5. Determina e approva le aliquote sui tributi e sulle tariffe comunali.
6. Approva il fabbisogno delle assunzioni.
7. Determina l'indennità di carica del Sindaco e degli assessori.
8. Concede patrocini, nonché sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché delibera sulla concessione di utilizzo dello stemma comunale.

### **Articolo 46 - Pareri dei Responsabili dei servizi**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

### **Articolo 47 - Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

## **CAPO III – IL SINDACO**

### **Articolo 48 - Il Sindaco e le sue competenze**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché, nelle more della nomina del Presidente, il Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici comunali.
3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
6. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
7. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
8. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
10. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
11. Il Sindaco nomina i messi comunali, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D. Lgs 18 agosto n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

#### **Articolo 49 - Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale**

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatagli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b) e d) del comma 1, nonché dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 14, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

### **Articolo 50 - Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario secondo le modalità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **Articolo 51 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

## **TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I – ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 52 - Partecipazione dei cittadini**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

#### **Articolo 53 - Diritto di petizione**

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni; in caso di assenza della commissione, la decisione è demandata alla Giunta comunale.
3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

#### **Articolo 54 - Diritto d'iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da elettori che rappresentino almeno un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) la revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- e) materie che non riguardino espressamente le prerogative del Consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Consiglio Comunale decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità formale entro il termine di centoventi giorni.

## **CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 55 - Diritto di partecipazione al procedimento**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

### **Articolo 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento**

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti devono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione stessa.

## **TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**



## **CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Articolo 57 - Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei procedimenti amministrativi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.

### **Articolo 58 - Criteri di massima e articolazione della struttura**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi ed al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
2. I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del Regolamento.
3. Il regolamento dovrà disciplinare il funzionamento dei servizi sulla base della massima semplificazione delle procedure di mobilità interna e di flessibilità operativa.
4. Per determinati obiettivi possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. Tali contratti non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica ed in ogni caso non possono superare il 5% (cinque per cento) della dotazione organica dell'ente, restando fermi i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
5. Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 90, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere le modalità di costituzione di uffici cosiddetti di staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle sole funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, anche con assunzioni a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Sindaco. Il trattamento economico applicabile ai membri dello staff è previsto dallo stesso art. 90.

### **Articolo 59- Il Segretario comunale**

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali.

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 108 c. 3, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi o degli uffici e ne coordina l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, art. 108 c. 3, il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

5. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

d) sottoscrive i verbali di Giunta e di Consiglio Comunale unitamente al Sindaco.

e) esercita le funzioni di Direttore generale nell'ipotesi prevista dal D.Lgs. 267/2000 art. 108 comma 4.

f) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

g) riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.

6. Il Sindaco, secondo le modalità previste dalla legge, provvede alla nomina del Segretario, che dipende funzionalmente dal Sindaco stesso. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

8. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla Legge e dai contratti di categoria.

### **Articolo 60 - Funzioni di Vicesegretario comunale**

1. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito da un Vicesegretario.

2. Qualora non sia previsto il posto in pianta organica, la Giunta comunale può nominare ed incaricare un Responsabile di area delle funzioni di Vicesegretario comunale. Le modalità della nomina sono definite nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

### **Articolo 61 - Attribuzione compiti ai Responsabili di Area**

1. Ai Responsabili di Area, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato del Sindaco, sono attribuiti i seguenti compiti:

- la gestione del personale sottordinato,

- la direzione degli uffici e dei servizi,
- l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi di Governo dell'Ente.

2. Ad essi inoltre sono attribuiti tutti i compiti di gestione senza alcuna distinzione, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- a) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, nonché la stipulazione dei contratti di cui il Comune è parte.
- b) gli atti di amministrazione e i contratti individuali di assunzione di nuovo personale, anche di quello a tempo determinato;
- c) i provvedimenti abilitativi od ampliativi di sfere soggettive, quali autorizzazioni, concessioni, diffide, verbali di accertamento o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché tutti gli atti connessi all'attività edilizia;
- d) l'adozione delle ordinanze normali per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali, aventi carattere vincolato o comportanti una discrezionalità di natura tecnica, l'adozione delle ordinanze di sospensione di lavori edilizi abusivi, delle ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, delle ordinanze di sospensione di una lottizzazione abusiva e di acquisizione delle relative aree (art.18 della legge n.47/1985), e delle ordinanze di sgombero di unità immobiliari occupate prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, nonché l'erogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge per le violazioni ai regolamenti comunali comprese anche le sanzioni in materia di contravvenzioni a carico dei commercianti, per le violazioni alle ordinanze del Sindaco e dei funzionari e per le violazioni alle determinazioni dei funzionari stessi.
- e) l'adozione delle determinazioni per l'avviamento di tutte le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti per l'assunzione di nuovo personale, nonché le procedure per le progressioni verticali e orizzontali del personale dipendente, per le assunzioni mediante mobilità, nonché la nomina delle commissioni di concorso.
- f) l'adozione di provvedimenti vari di natura restrittiva quali ingiunzioni, ordinanze di chiusura di esercizi commerciali, di sospensione, revoca o annullamento di autorizzazioni o concessioni ecc., nel rispetto della legislazione vigente o dei regolamenti in materia;
- g) gli ulteriori atti ad essi delegati con provvedimento del Sindaco;
- h) la sottoscrizione degli atti notarili in ordine all'acquisizione o cessione di aree o di immobili in genere da parte del Comune;
- i) la proposta alla Giunta se avviare o meno una lite, se resistere formalmente ad altra già promossa da terzi, se comporla in via transattiva, nonché di conferire l'incarico tecnico - processuale ad un difensore qualificato e di assunzione del relativo impegno di spesa.
- l) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti.
- m) la locazione degli immobili comunali, l'erogazione di contributi a Società ed Enti, nonché a persone che versino in precarie condizioni finanziarie, borse di studio a studenti meritevoli.
- n) l'adozione di tutti i provvedimenti in ordine agli acquisti e forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di opere pubbliche, compresa l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, se

nel progetto preliminare sono stati determinati e specificati i termini per procedere e le risorse finanziarie, la nomina delle commissioni di gara e le perizie di variante, se il relativo costo rimane contenuto all'interno del progetto originario.

3. Le determinazioni sono assunte dal Segretario Comunale, su richiesta degli interessati, in tutti i casi in cui il Responsabile di Area si trovi in situazioni di incompatibilità che lo obbligano ad astenersi dall'atto e cioè qualora lo stesso sia direttamente interessato o siano coinvolti parenti fino al 4° grado.

4. I funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi predeterminati dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e ne rispondono in proprio ai sensi di legge.

### **Articolo 62 - Responsabilità**

1. I dirigenti, i funzionari o direttivi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e manutentiva, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. L'inosservanza delle direttive ed i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica o amministrativa, accertati in contraddittorio, comportano la perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni affidate.

### **Articolo 63 - Responsabilità verso il Comune**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

### **Articolo 64 - Responsabilità verso terzi**

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite da Leggi e Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo e per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

6. Ai sensi della L. 6 agosto 2015, n. 125, Il Comune può assicurare coloro che ricoprano funzioni di dipendente o di Amministratore comunale contro i rischi derivanti dall'espletamento del loro mandato con esclusione per gli atti illeciti caratterizzati da colpa grave e dolo. Il rimborso delle spese legali è parimenti ammissibile, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 comma 6, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l'Ente; presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave.

#### **Articolo 65 - Responsabilità dei contabili**

Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio del denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

#### **Articolo 66 - Direzione della gestione amministrativa**

1. La direzione della gestione amministrativa spetta alla figura appartenente alla categoria più elevata presente in ciascuna area.

2. Il Responsabile:

a) compie atti istruttori, prepara l'attività decisoria degli Organi politico-amministrativi, esprime ed elabora pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;

b) delinea e propone i piani di intervento ed individua i tempi e le modalità di azione e le risorse finanziarie ed umane necessarie e disponibili;

c) crea e semplifica i metodi di lavoro e le procedure operative, nonché l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie;

d) attua i processi operativi e se del caso interviene sui punti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario l'impostazione adottata.

#### **Articolo 67 - Responsabilità di settore**

1. Il Responsabile di ogni Settore è il dipendente collocato nella categoria D, se previsto, o viene scelto dal responsabile di area fra il personale inquadrato nella categoria C.

2. Il Responsabile di Settore cura l'esatto svolgimento dei compiti affidatigli, svolge attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti e nella elaborazione di dati.

3. Le attività che svolge comportano l'applicazione di norme e procedure.
4. Collabora con il Responsabile di area e può coordinare gruppi informali di lavoro, utilizzando personale assegnato allo stesso Settore o, se necessario, personale appartenente a più Settori.
5. E' dotato di autonomia operativa e di iniziativa e nel caso di procedure definite o di prescrizioni generali e direttive di massima, l'iniziativa può manifestarsi anche nell'attivazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.
6. Risponde dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

### **Articolo 68 - I decreti e le determinazioni**

1. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Ogni determinazione, come ogni proposta di atto deliberativo di competenza dell'organo politico deve contenere tutti i presupposti che ne legittimano l'adozione, nonché i richiami di legge e le eventuali relazioni tecniche. Qualora la determina dovesse riguardare l'acquisto di beni (mobili ed immobili) questi devono essere analiticamente elencati e dettagliatamente descritti ed inoltre deve essere indicata la loro destinazione. In tali casi copia della determina deve essere inoltrata all'economista, affinché questi possa tenere aggiornati gli inventari. Ogni spesa, soggetta ad IVA, deve essere indicata sia nelle determinazioni che negli atti deliberativi al netto dell'imposta, come pure dev'essere indicato in maniera chiara il creditore e la sua ragione sociale e, se occorre stipulare il contratto, copia del provvedimento deve essere inoltrato all'ufficio contratti.
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile.
5. Sono pubblicati all'Albo pretorio on line per quindici giorni e depositati in originale presso la segreteria comunale.
6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

### **Articolo 69 - Sostituzioni**

1. Nel caso che il posto di Responsabile di Area, di settore o di servizio sia vacante o nel caso di assenza, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari categoria, queste possono essere transitoriamente assegnate ad altro dipendente di categoria immediatamente inferiore appartenente alla stessa area.
2. In tali casi la sostituzione del Responsabile di Area è determinata dal Sindaco, la sostituzione del Responsabile di Settore o servizio è determinata dal Responsabile di Area.
3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle

mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

4. Al dipendente di cat. C, assegnato a mansioni superiori della cat. D, possono essere conferiti, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dall'Ente, gli incarichi di cui agli artt. da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999.

#### **Articolo 70 - Budget**

1. La Giunta Comunale, subito dopo l'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, assunti i pareri dei funzionari provvede ad individuare, per ciascuna unità operativa ed in ragione degli obiettivi e dei programmi, i capitoli che sono affidati alla sua gestione per gli effetti di cui all'art. 183, comma 9 e all'art.158, comma 2, del D.Lgs. 267/2000

2. Il budget terrà conto delle spese di ordinario funzionamento quanto di quelle generali fisse e di quelle destinate dall'Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi per ciascun settore.

#### **Articolo 71 - Responsabile del procedimento**

1. Responsabile di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Amministrazione Comunale è la figura appartenente alla categoria più elevata del settore competente per la trattazione.

2. Il Responsabile di Area può assegnare la responsabilità del procedimento ai dipendenti facenti parte del settore cui è affidata la materia.

#### **Articolo 72 - Copertura di posti mediante contratto a tempo determinato**

1. La copertura dei posti di Responsabili di Area può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, di diritto privato.

2. La scelta del candidato alla copertura dei posti deve avvenire mediante idonea pubblicità e sulla base di curricula professionali e di colloquio informativo.

3. Restano fermi i requisiti richiesti dal regolamento per la copertura dei posti.

4. La durata del contratto non può essere superiore al mandato del Sindaco. Il contratto è rinnovabile alla scadenza, comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco.

5. La procedura di cui ai precedenti commi può essere utilizzata anche per altre qualifiche di elevata specializzazione, indicate dal regolamento.

#### **Articolo 73 - Pareri sulle proposte di deliberazione e responsabilità**

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 47, devono essere espressi preventivamente su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, ed inseriti nelle stesse. Il parere tecnico e contabile è espresso dal Responsabile dell'area competente o dal suo sostituto o dal Responsabile del servizio.

2. Il parere favorevole non richiede motivazione.

3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato, con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della tecnica e della contabilità che si ritengono violati.
4. In caso di parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli l'organo deliberante può ugualmente assumere la deliberazione con espressa esposizione dei motivi.
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
6. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli, la responsabilità di coloro che hanno espresso parere contrario ricade sull'organo deliberante.

## **CAPO II - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE, AZIENDE SPECIALI**

### **Articolo 74 - Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applica la normativa del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere, alla data della nomina, i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
6. Ove il Comune ha diritto di nominare uno o più amministratori, dirigenti o Sindaci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata nelle quali lo stesso ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale, il Sindaco procede alla relativa individuazione. Il numero degli amministratori, dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 2458 del codice civile e la deroga stabilita dall'art. 67 del D.Lgs n. 267/2000.
7. L'azienda speciale, ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale soggiace al disposto dell'art. 114 del T.U.E.L. e conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.

### **Articolo 75 - Amministrazione, vigilanza e controlli**

1. Nei Consigli di Amministrazione la Giunta comunale ha facoltà di nominare uno dei propri membri.



2. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

3. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

4. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

### **Articolo 76 - Personale**

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

## **TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Articolo 77 - Ordinamento**

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

### **Articolo 78 - Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

### **Articolo 79 - Beni patrimoniali disponibili**

Fatto salvo quanto previsto in altre disposizioni statutarie, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla L. 24 dicembre 1993 n. 537, art. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 80 - Determinazioni a contrattare e relativa procedura**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti e, se necessario, anche nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

2. I contratti diventano impegnativi per il Comune con la loro stipulazione.

### **Articolo 81 - Contabilità e bilancio**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i Responsabili di Area in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

### **Articolo 82 - Sanzioni amministrative pecuniarie, obbligo di ripristino**

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00= a Euro 500,00=, ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 16, che ha introdotto l'art. 7-bis (sanzioni amministrative) nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Salvo diversa disposizione di legge, la stessa sanzione si applica per l'inosservanza alle ordinanze comunali emesse in conformità a leggi o regolamenti.

3. In tutte le ipotesi in cui regolamenti comunali prevedono che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, salve le deroghe di cui ai commi seguenti.

4. Il rapporto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, è presentato al Responsabile dei servizi amministrativo-finanziari.

5. Non è ammesso il pagamento all'atto della contestazione nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato la violazione. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso il competente sportello comunale oppure a mezzo di versamento su conto corrente postale o bancario se istituiti.

6. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune; in tal caso il rapporto deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile dei servizi amministrativo-finanziari per l'adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.

7. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il capo dell'ufficio tecnico può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata la rimessione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. Qualora gli interessati non vi ottemperino, il Capo dell'ufficio tecnico può adottare, previa diffida di tre giorni, salvi i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, addebitando le spese nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

## **TITOLO VI - L'ATTIVITA' NORMATIVA**

### **Articolo 83 - Ambiti di applicazione dei Regolamenti**

1. I regolamenti, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 7, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e con il presente Statuto;

- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera disciplina del regolamento anteriore.

#### **Articolo 84 - Procedimento di formazione dei Regolamenti**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma 2, lettera a).
3. I regolamenti, ad avvenuta adozione della deliberazione approvativa, sono soggetti alla pubblicazione all'albo pretorio conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 124, comma 1.

### **TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **Articolo 85 - Modifiche dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
5. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme. In ogni caso lo Statuto comunale risulta abrogato per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
6. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato integralmente lo Statuto previgente.